



## **LINEE GUIDA**

### **VERIFICA DI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' CON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE**

---

a cura del  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Torino

## INDICE

L'attività istituzionale di verifica del possesso dei requisiti di compatibilità con l'esercizio della Professione di Commercialista e di Esperto Contabile	pag. 3
L'art. 4 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139	pag. 4
I casi applicativi che più frequentemente vengono sottoposti al parere del Consiglio dell'Ordine da parte delle Casse Nazionali o dei Colleghi	pag. 5
Le conclusioni	pag.22

## ALLEGATI

Note interpretative della disciplina delle incompatibilità approvate dal CNDCEC in data 1° marzo 2012

---

**L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITÀ  
CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  
DI COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE**

*Ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005*

**Referenti istituzionali: Consiglieri Stefano BATTAGLIA e Sergio GIBELLI**

**Riferimenti normativi e regolamentazione**

Art. 4 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Note interpretative della disciplina delle incompatibilità approvate dal CNDCEC in data 1° marzo 2012.

Tale documentazione è reperibile online su [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it) - Norme e regolamenti.

**Attività istituzionale a cura del Consiglio dell'Ordine**

Segnatamente all'Albo Ordinario - Sezioni A. e B. - in fattispecie di istanza di iscrizione/reiscrizione/trasferimento da altro Ordine/passaggio di Categoria da ES viene fornita, ai richiedenti, copia della normativa di riferimento in materia di incompatibilità professionale (D.Lgs. 139/2005, art. 4, e documento di aggiornamento delle note interpretative della disciplina delle incompatibilità approvato dal CNDCEC in data 1° marzo 2012), fornendo altresì rimandi ai documenti contenuti sul sito istituzionale di Categoria ([www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it) - Norme e regolamenti).

L'interessato compila e sottoscrive il *format* sostitutivo di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, con il quale attesta di non rientrare in alcuna delle ipotesi generative di incompatibilità professionale e si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni eventuale modificazione allo *status* certificato.

Il Consiglio dell'Ordine, inoltre, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1., punto e), del D.Lgs. 139/2005, dispone, periodicamente, verifiche circa “... la sussistenza dei requisiti di legge...” e di compatibilità attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000, che tutti gli Iscritti sono chiamati a redigere; il Consiglio, attraverso Consiglieri all'uopo delegati, provvede quindi all'analisi e verifica di quanto riscontrato, anche con il metodo del campione, disponendo d'ufficio, laddove ritenuto utile o necessario, visure camerali circa le posizioni societarie dichiarate.

Il Consiglio dell'Ordine è altresì destinatario, talvolta per mera conoscenza, di comunicazioni a cura delle Casse Previdenziali, in occasione di richieste di prestazioni previdenziali ed assistenziali su istanza dei Colleghi; in tale contesto il Consiglio può essere chiamato a fornire parere - come richiesto dalla normativa in oggetto - circa i dettagli applicativi della regolamentazione e delle situazioni addebitate ai Colleghi medesimi.

Il Consiglio dell'Ordine è a disposizione dei Colleghi e dei Tirocinanti nel supporto all'interpretazione delle fattispecie di incompatibilità previste da norme e regolamenti.

**L'art. 4 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139**

**Art. 4. - Incompatibilità**

1. L'esercizio della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, ne' abituale:

- a) della professione di notaio;
- b) della professione di giornalista professionista;
- c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
- d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- e) dell'attività di promotore finanziario.

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonchè in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

---

**I CASI APPLICATIVI CHE PIU' FREQUENTEMENTE VENGONO SOTTOPOSTI  
AL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DA PARTE DELLE CASSE NAZIONALI O DEI COLLEGHI**

I casi applicativi che sono più frequentemente sottoposti al parere del Consiglio dell'Ordine sono i seguenti:

- **Posizioni di presunta incompatibilità fra Sindaci o Revisori di Società o Enti Locali ed assistenza professionale prestata agli Enti stessi.**

Si tratta soprattutto di verificare che gli eventuali incarichi professionali svolti siano di carattere settoriale e specifico e non riguardino genericamente l'attività di formazione del bilancio ed attività connesse.

Sovente le questioni insorgono in esito ad espresse segnalazioni degli Organi di Polizia Tributaria, GDF o incaricati delle Agenzie delle Entrate in sede di verifica fiscale.

- **Posizione di socio di società di capitali o di amministratore Unico o delegato in s.r.l. o s.p.a. avente attività commerciale.**

Queste posizioni, assimilate a quelle del Collega socio accomandante in s.a.s., sono considerate generalmente compatibili tutte le volte che non riguardino quote maggioritarie o poteri individuali di gestione illimitati e non sottoposti alla verifica e riferimento ad un Consiglio di Amministrazione.

Si tratta ovviamente di formarsi una convinzione circa l'incompatibile esercizio da parte del Collega di una attività commerciale imprenditoriale svolta con carattere di abitualità che, ad esempio, nelle situazioni di sfornamento di attività gestoria da parte di un socio accomandante, esporrebbe il socio al rischio di un fallimento in proprio.

- **Società di capitali esercente attività commerciale**

Una società di capitali esercente attività commerciale è partecipata da due soci entrambi iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.

Pertanto, nell'ipotesi indicata, per i due Iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rivestendo la sola qualifica di soci, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.

Una società di capitali esercente attività commerciale è partecipata da due soci entrambi iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.

Pertanto, nell'ipotesi indicata, per i due Iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rivestendo la sola qualifica di soci, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.

- **Società di capitali: Amministratore Unico**

Una società di capitali:

- è partecipata da due soci non iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ha quale amministratore unico, a seguito di specifico mandato professionale, il Dott. Rossi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nell'ipotesi indicata, per il Dott. Rossi non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.

- **Società di capitali esercente attività commerciale**

Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare:

il socio Bianchi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e riveste la carica di amministratore unico;

il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di amministratore.

Nell'ipotesi indicata, per il Socio Bianchi si ravvisa una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione in quanto il professionista ricopre contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore, mentre per il socio Verdi, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.

- **Società di capitali esercente attività commerciale: "Procura speciale"**

Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare:

- il socio Rossi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e non riveste la carica di amministratore ma gli è stata conferita una procura speciale con ampi poteri;

- il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di amministratore né gli è stata conferita alcuna procura.

La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.

Pertanto, nell'ipotesi indicata, il Socio Rossi versa in una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione, pur non ricoprendo la carica di amministratore, in quanto al professionista, oltre ad essere socio di maggioranza, è stata conferita una procura speciale con ampi poteri.

Per il socio Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.

- **Società commerciale: “Procura speciale”**

Con i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti formulati dai diversi Ordini territoriali, è stato confermato che, l'Isritto nell'Albo dei Commercialisti o degli Esperti Contabili, che sia socio di maggioranza in una società esercente attività commerciale, pur non ricoprendo la carica di amministratore unico (Amministratore Delegato ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione), versa in una condizione di incompatibilità, qualora gli venga conferita procura con ampi poteri.

- **Posizioni di socio di maggioranza o di legale rappresentante di società immobiliari per l'intestazione di patrimonio familiare.**

Numerose questioni sorgono a seguito delle verifiche effettuate dalle Casse Nazionali presso i Registri delle Imprese e le Camere di Commercio per presunte incompatibilità che originano da presunzioni di svolgimento di attività di commercio e di impresa da parte dell'Isritto (interesse economico prevalente).

Ove non sia possibile escludere la partecipazione dell'Isritto in situazione economica prevalente, soccorre la specifica clausola dei “casi” esposti dal CNDCEC, allorquando si possa attestare e dimostrare che trattasi di società di pura gestione statica, che non svolga alcuna attività commerciale (a titolo di esemplificazione: attività di costruzione o compravendita abituale di immobili con carattere di imprenditorialità).

Può essere utile, a supporto, l'attestazione, da parte del Collega, circa l'assunzione di cariche per mandato scritto conferito da consoci per incarico professionale ricevuto e da dimostrare.

- **Società Immobiliari: gestione patrimonio familiare o di mero godimento o conservativa**

Secondo le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto

Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l'incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l'attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l'iscritto pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell'ipotesi in cui gli immobili siano dati in locazione all'iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia; in tal modo l'attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell'immobile stesso.

- **Socio e amministratore di cooperative**

Le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, emanate dal Consiglio Nazionale, escludono l'incompatibilità dell'iscritto nel caso in cui il Professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di socio e la carica di amministratore di società cooperativa, di mutue assicuratrici e di società consortili.

- **Società di Revisione**

In virtù della Direttiva 2006/43/CE e del Decreto Legislativo n. 39/2010, non si ravvisano causa di incompatibilità per l'iscritto all'Ordine, che sia socio, anche illimitatamente responsabile, e amministratore di società di revisione, di persone e di capitali.

- **Attività fiduciaria**

L'iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non risulta in alcuna situazione di incompatibilità nel caso rivesta la carica di amministratore e socio di società di capitali, o di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che esercita attività fiduciaria ai sensi della Legge 23 novembre 1936, n. 1966.

- **Il Titolare dell'impresa familiare**

L'incompatibilità dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la titolarità dell'impresa familiare è sancita dall'art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 ed evidenziata dalle Note Interpretative sulla disciplina delle incompatibilità emanate dal Consiglio Nazionale il 1° marzo 2012 (pagina 19, caso 16). Il Professionista potrà pertanto partecipare all'impresa familiare, ex art. 230 bis c.c., ma non esserne il titolare. Qualora si accerti che l'iscritto, anche se non titolare, abbia l'effettivo potere gestionale, tale attività sarà considerata incompatibile.



- **Il Promotore finanziario**

Il Promotore Finanziario, definito dall'art. 31 del D.Lgs. 58/1998 come “la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede” (promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento fuori dalla sede legale), è un operatore specializzato nel collocamento di prodotti e servizi di investimento per conto di intermediari autorizzati, come ad esempio gli Istituti di Credito.

L'incompatibilità dell'iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall'art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un'attività di intermediazione e non è retribuita con provvigioni.

- **Attività di intermediazione e di procacciatore di segnalazioni**

Ogni attività di intermediazione o di mediazione è incompatibile con l'esercizio della professione da parte dell'iscritto.

È pertanto incompatibile l'attività dell'iscritto finalizzata a fornire a terzi informazioni relative alla propria clientela, quali per esempio la consistenza patrimoniale, la presenza di anomalie bancarie e finanziarie o qualsiasi altra notizia richiesta dal committente a fronte di un compenso, anche non determinato in percentuale.

Inoltre, le informazioni fornite con modalità che non garantiscono l'anonimato della propria clientela, possono configurare violazioni della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) ovvero sul segreto professionale (articolo 5 del D.Lgs. n. 139/2005).

Si ritiene utile rammentare che qualora l'iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi, chiedere il passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale. L'iscrizione o il passaggio all'Elenco Speciale è possibile solo nel caso in cui l'iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità.

- **Trust e Trustee**

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontuari pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l'incarico di Trustee può essere svolto da un Commercialista o da un Esperto Contabile, soltanto qualora lo stesso non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell'ambito del Trust, sia come disponente che come beneficiario.

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontori Ordinamenti pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l'incarico di Trustee può essere svolto da un Commercialista o da un Esperto Contabile, soltanto qualora lo stesso non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell'ambito del Trust, sia come disponente che come beneficiario.

- **Preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/1997**

L'art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale) vieta l'esercizio per proprio conto, in nome proprio o altrui, dell'attività di impresa e, ai sensi del co. 3 del citato articolo, non è altresì consentita l'iscrizione nell'albo a tutti coloro per i quali, secondo la normativa di riferimento, è vietato l'esercizio della professione. Ai fini di accertare la sussistenza di una situazione di incompatibilità, l'Ordine dovrà, pertanto, verificare se:

- l'iscritto svolga attività di impresa per proprio conto nonché
- se gli sia vietata l'iscrizione nell'albo secondo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda il primo profilo, si evidenzia che secondo quanto chiarito dalle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità, non versa in una situazione di incompatibilità l'iscritto che sia amministratore (anche con tutti o ampi poteri) di una società di capitali laddove non rivesta, nella medesima società, anche la qualifica di socio con interesse economico prevalente. Per quanto riguarda il secondo profilo, si evidenzia che il DM n. 274/1997 e s.m. recante attuazione della disciplina delle imprese di pulizia, disinfezione e sanificazione precisa i requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e organizzativa che tali imprese devono possedere ai fini dell'iscrizione nel registro imprese (o nell'albo delle imprese artigiane). In particolare l'art. 2 del suddetto provvedimento individua i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa stabilendo che tali requisiti si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali previsti dal successivo comma 3, il cd. "preposto alla gestione tecnica". Tale soggetto, ai sensi del comma 2, non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2 D.M. 274/1997). Si potrebbe pertanto ritenere che tale disposizione stabilisca una ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio di una professione e l'assunzione della suddetta qualifica.

A chiarimento della disposizione soccorre quanto indicato nella Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive che ha chiarito che la previsione normativa è diretta ad assicurare un rapporto di immedesimazione tra il preposto e l'impresa: questi deve cioè assumere con l'impresa un "vincolo stabile e continuativo", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

E' stato altresì chiarito che nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa. A titolo esemplificativo garantiscono la presenza di tale rapporto di immedesimazione con l'impresa:

- per le ditte individuali: il titolare oppure un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo;

- per le società: un socio per le s.n.c., un socio accomandatario per le s.a.s., un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo.

A ben vedere, dunque, la disposizione di cui all'art. 2 del decreto non è diretta tanto a escludere che il preposto possa essere un soggetto iscritto ad un albo professionale quanto a garantire un rapporto di immedesimazione tra questi e l'impresa, assicurando che il preposto, attraverso un vincolo stabile e continuativo con la società, abbia un rapporto diretto con la sua struttura operativa e svolga i doverosi controlli sull'attività svolta. In altri termini, ciò che è vietato dalla citata disposizione è la circostanza che il preposto sia un soggetto (consulente o professionista) "esterno" all'impresa, potendosi invece ammettere che questi possa essere un professionista iscritto ad un Ordine qualora abbia un rapporto di immedesimazione con la società in cui assume la qualifica di preposto-responsabile tecnico.

Alla luce di tali osservazioni si ritiene, pertanto, che non versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto cui sia attribuita la qualifica di preposto alla gestione tecnica in una società avente ad oggetto la pulizia, disinfezione, sanificazione etc. qualora questi rivesta la carica di amministratore in tale società e non abbia, nella stessa, un interesse economico prevalente.

- **Iscritto che svolge attività di lavoro subordinato**

La norma detta le ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della Professione e lo svolgimento dell'attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Ciò che risulterebbe incompatibile è pertanto la gestione dell'impresa svolta concretamente per soddisfare un interesse commerciale proprio e non anche una attività di lavoro subordinato, sempre che l'esercizio di tale attività non precluda, viceversa, per gli ordinamenti che disciplinano quest'ultima, l'esercizio della libera professione.

Sull'argomento si è espresso il CNDCEC, con "Pronto Ordini" del 25 settembre 2014, sostenendo che *"... il professionista che agisca quale dipendente di un'impresa (sia essa di autotrasporti o di altra attività commerciale) non esercita attività d'impresa per proprio conto, in nome proprio o in nome*

*altrui; tale soggetto non esercita, pertanto, attività incompatibile con l'esercizio della professione”.*

Allo stesso modo resta compatibile, se autorizzata, l'attività di lavoro subordinato presso la Pubblica Amministrazione in qualità di docente scolastico.

Sul punto il CNDCEC con “Pronto Ordini” del 22 novembre 2010: “... non sarà causa di incompatibilità per l'iscritto lo svolgimento di un rapporto di docenza qualora il professionista sia stato espressamente autorizzato dal rappresentante dell'istituto scolastico.”.

- **Docente presso istituti scolastici pubblici**

Per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, l'articolo 92, comma 6, del DPR 417/1974 consente l'esercizio di libere professioni previa autorizzazione del direttore didattico/preside se l'attività professionale non pregiudica l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e viene svolta in orario compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

- **Docente Universitario**

La normativa in materia di docenza universitaria regola la possibilità di esercitare l'attività professionale sulla base della distinzione tra professori e ricercatori a tempo definito e professori e ricercatori a tempo pieno (art. 6, L. n. 240 del 2010). Trattandosi di normativa speciale non si applica la distinzione tra impiego part time e full time prevista per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda la definizione degli incarichi a tempo definito e a tempo pieno l'articolo 10 del DPR n. 382 del 1980 prevede che i professori di I e di II fascia debbano dedicare alle attività didattiche:

i. non meno di 250 ore annuali se optano per il tempo definito;

ii. non meno di 350 ore annuali se optano per il tempo pieno.

L'esercizio dell'attività professionale, a condizione che non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza, è compatibile con il regime del tempo definito mentre è incompatibile con il regime del tempo pieno.

Con riferimento al regime del tempo pieno sono, comunque, consentite attività, anche remunerate, connesse all'attività scientifica e didattica ed espressamente indicate dalla norma di riferimento, tra le quali le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali.

- **Dipendente amministrativo di università statale**

L'ordinamento professionale (art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 139/2005 - di seguito OP) vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Si deve pertanto verificare quale sia il regime delle incompatibilità previsto per il personale amministrativo di un'università statale dalla normativa di riferimento, vale a dire quella che disciplina il pubblico impiego nonché le eventuali ulteriori disposizioni del regolamento dell'Ateneo e del CCNL del comparto istruzione e ricerca.

In particolare il regime delle incompatibilità per il personale non docente è individuato dall'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (provvedimento che reca la disciplina del pubblico impiego): tale articolo, richiamando quanto disposto dall'art. 60 segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, vieta ai dipendenti pubblici di esercitare il commercio, l'industria, ovvero una professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Si consente, tuttavia, ai pubblici dipendenti in regime di part-time (non superiore al 50% del tempo pieno) di esercitare la libera professione; in questi casi, peraltro, la pubblica amministrazione interessata ha, comunque, l'onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l'esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità (ad esempio in ragione dell'esistenza di un conflitto di interessi). Sono, invece, vietati, a prescindere dal regime dell'orario di lavoro (full-time o part-time), quegli incarichi che generano comunque interferenza con i compiti istituzionali o compromissione dell'attività di servizio del dipendente. Ai sensi del citato art. 53, pertanto, l'iscritto che svolga lavoro dipendente (come personale amministrativo) in regime full-time presso un ente universitario statale versa in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento della professione.

Si evidenzia che seppur sia possibile rimanere iscritti nell'Albo senza esercitare la professione, ciò non è consentito nel caso in cui si versi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 OP. Questa, infatti, è generata da un conflitto di interessi che non è in alcun modo sanabile con la chiusura della partita Iva da parte dell'iscritto poiché, per espressa previsione di legge, l'incompatibilità comporta l'impossibilità di svolgere contestualmente alla professione l'attività indicata come incompatibile. Di talché lo svolgimento di quest'ultima determina il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione: ai sensi dell'art. 34, co. 8, del D.Lgs. n. 139/2005, infatti, coloro che versano in una situazione di incompatibilità, non potendo rimanere iscritti in una delle sezioni ordinarie dell'Albo, possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

- **Dipendenti della P.A.**

Le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontori Ordini, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione,

l'incompatibilità allo svolgimento della professione di Commercialista ed Esperto contabile è esclusa solo in caso di opzione per il tempo parziale, previa espressa autorizzazione del responsabile della Pubblica Amministrazione.

- **Amministratore di condominio**

L'iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non risulta in alcuna situazione di incompatibilità nel caso svolga l'attività di amministratore di condominio. Ciò trova anche conferma in una nota del 20 maggio 2013 con la quale il Consiglio Nazionale, in risposta ad un quesito dell'Ordine di Pordenone, ha evidenziato che l'attività di amministrazione dei condomini, per le sue prerogative, rientra a titolo pieno tra le attività tipiche della professione del commercialista e dell'esperto contabile e gli iscritti, quando svolgono tale attività, sono soggetti alle ben più stringenti norme di legge e deontologiche dell'ordinamento professionale.

- **Attività di affittacamere**

Le attività di affittacamere di cui al Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16, devono intendersi come attività d'impresa e risultano conseguentemente incompatibili con l'esercizio della professione.

- **Giornalista Pubblicista ed Giornalista Professionista**

Il Giornalista Pubblicista, iscritto nello specifico Elenco tenuto dall'Ordine dei Giornalisti, svolge l'attività giornalistica pur esercitando altre professioni o impieghi. Egli può dunque definirsi come una persona appassionata di uno specifico argomento che collabora con testate giornalistiche mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze per divulgare informazioni inerenti la propria materia di interesse.

Non vi sono profili di incompatibilità tra l'attività del Giornalista Pubblicista e quella del Commercialista.

Il Giornalista Professionista, che viene iscritto nello specifico Elenco tenuto dall'Ordine dei Giornalisti dopo il superamento dell'esame di Stato, a differenza del Pubblicista, svolge la professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo.

L'incompatibilità tra l'attività di Giornalista Professionista e quella di Commercialista è sancita espressamente dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 139/2005.

- **Iscrizione nell'Albo degli spedizionieri doganali**

L'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale - di seguito OP) individua i casi di incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e

l'esercizio di talune professioni e attività. Tale disposizione, introducendo una limitazione all'esercizio di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, trova giustificazione nell'esigenza di tutelare l'indipendenza nonché l'autonomia e l'efficienza della Professione ed è caratterizzata dal principio di legalità e tassatività; pertanto le fattispecie relative ai casi di incompatibilità sono individuabili esclusivamente ad opera del Legislatore e non possono esserne individuate di ulteriori in via interpretativa.

Ciò premesso, si evidenzia che l'esercizio della professione di spedizioniere doganale istituita dalla Legge n. 1612 del 22 dicembre 1960 non è incompatibile, ai sensi del citato art. 4 OP, con quello della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile poiché non espressamente inclusa nell'elencazione di cui al comma 1 del suddetto articolo 4.

Come è noto, tuttavia, il comma 3 dell'art. 4, OP non consente l'iscrizione nell'Albo ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Si evidenzia, a tal proposito, che l'art. 7 della L. n. 1612/1960 stabilisce che "L'iscrizione all'albo vincola la spedizione doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore. La norma appare, dunque, escludere, per un soggetto iscritto nell'Albo degli spedizionieri doganali, la possibilità di esercitare altre professioni rispetto a quelle ivi indicate; come è possibile osservare, tra le professioni ammesse non figura espressamente quella di dottore commercialista né di ragioniere o perito commerciale, professioni già esistenti all'epoca di emanazione della legge n. 1612/1960.

- **Attività d'impresa agricola**

L'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui); si deve, pertanto, ritenere preclusa, in linea di principio, la possibilità per l'iscritto di esercitare la suddetta attività. L'incompatibilità è, tuttavia, esclusa se l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. Tale disposizione delinea i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa (ivi compresa quella agricola). Si precisa, infatti, che in caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,

2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d., di servizi),

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

L'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è pertanto, consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, al caso in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la manutenzione e la conservazione dello stesso).

In considerazione dell'oggettiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale l'attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa, le note interpretative della disciplina delle incompatibilità diramate dal Consiglio Nazionale hanno chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola è incompatibile con l'esercizio della professione solo nel caso in cui l'iscritto-imprenditore agricolo rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (cd. IAP). Il D.Lgs. 99/2004 stabilisce i parametri relativi all'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, individuando come IAP l'imprenditore che deduca la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all'attività agricola. Si precisa che la qualifica di IAP può essere acquisita anche relativamente all'attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio delle attività agricole. Nel caso di società di persone, tali società sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora:

- lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo della attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e
- almeno un socio sia in possesso della qualifica di I.A.P. (per società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari).

Alla luce di tali indicazioni, si ritiene che non versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto, socio di società semplice che svolga attività di impresa agricola, che non rivesta la qualifica di I.A.P., anche laddove la società stessa rivestisse la suddetta qualifica.

- **Dipendente della P.A. - Casi particolari: personale delle Agenzie fiscali**

L'art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, consente ai dipendenti della Pubblica Amministrazione lo svolgimento della libera professione unicamente se gli stessi sono in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In deroga a tale disposizione, che consente l'esercizio della libera professione se il dipendente pubblico è in regime di part-time, l'art. 4 del DPR 18/2002 prevede che il personale delle Agenzie fiscali non può esercitare a favore di



terzi attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. Al personale delle Agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, nonché lo svolgimento delle attività relative a servizi contabili e di elaborazione dati in genere e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale.

- **Società di servizi**

Una società di “mezzi” o di “servizi” che:

1) sia partecipata da due iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui:

- sia il socio “A” sia il socio “B” hanno rispettivamente una quota di partecipazione pari al 50%;
- entrambi rivestono la carica di amministratore;

2) la società di servizi opera anche nei confronti di terzi;

3) il fatturato medio della società di servizi degli ultimi 5 anni è pari a 120, pertanto la quota di fatturato da imputare a ciascun socio è pari a 60.

I due Iscritti sono associati in uno studio professionale, con una quota di partecipazione sempre pari al 50%.

Considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dall’associazione professionale è pari a 160, la quota di fatturato imputabile a ciascun Iscritto è di 80.

Pertanto, nell’ipotesi indicata, la società di servizi può essere considerata realmente ausiliaria per i due professionisti e dunque, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.

- **Attività d’impresa - Società di servizi**

Si analizza:

- se sia consentito a una società di servizi di assumere partecipazioni in società commerciali e
- se la partecipazione, da parte di un iscritto, per il tramite di propria società di servizi, ad una società commerciale in cui questo risultati essere anche uno degli amministratori determini, in capo al professionista, l’insorgere di una causa di incompatibilità.

Si osserva preliminarmente che l’art. 4, co. 1, *lett.c)* del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 n. 139 (di seguito OP) dispone, in via generale, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento, per proprio conto, di attività di impresa, escludendo, tuttavia, al comma seguente, l’incompatibilità qualora la società, attraverso cui l’iscritto esercita l’attività

imprenditoriale, abbia ad oggetto lo svolgimento di attività ausiliare e strumentali (non a componente intellettuale) dell'attività professionale (cd. società strumentali o di servizi).

Si evidenzia, altresì, che il carattere di strumentalità di una società allo svolgimento di attività professionale deve essere verificato secondo quanto chiarito nelle *“Note interpretative della disciplina dell'incompatibilità di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n. 138 del 28 giugno 2005”*.

Nel presupposto, dunque, che la società possa correttamente qualificarsi come società di servizi, in riferimento alla prima questione si deve verificare se una società cd. di servizi possa assumere una partecipazione di una società di capitali.

Sul punto si evidenzia che, in generale, l'oggetto sociale di suddette società è individuato, principalmente, nello svolgimento di attività strumentale all'esercizio della professione (ad es. attività di elaborazione di dati, testi, documenti e simili per conto terzi, la prestazione di servizi organizzativi e informatici a terzi, etc.). Nella prassi, tuttavia, gli statuti di tali società prevedono sovente che, in relazione all'oggetto sociale e per il suo conseguimento, la società possa compiere, nei limiti consentiti dalla legge, operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, ovvero finanziarie nonché assumere partecipazioni in altre società purchè tali attività non siano esercitate in via prevalente. Appare, pertanto, ammissibile che una società di servizi possa assumere partecipazioni in altre società sempre che tale attività abbia carattere non prevalente e sia comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ciò detto, in merito alla ulteriore questione se la circostanza che un iscritto sia amministratore di una Srl in cui uno dei soci risulti essere la società di servizi da questi controllata determini in capo al professionista una situazione di incompatibilità con l'esercizio dell'attività professionale, si osserva quanto segue. Le citate Note interpretative hanno precisato che ricorre una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione in tutti quei casi in cui l'iscritto detiene un interesse economico prevalente in una società di capitali e rivesta contestualmente, nella medesima società, anche la carica di amministratore o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Come può osservarsi, le due condizioni (titolarità di un interesse economico prevalente e incarico di amministrazione con ampi o tutti i poteri) devono coesistere in capo all'iscritto al fine di poter accertare la sussistenza dell'esercizio per proprio conto dell'attività di impresa; diversamente, non è rinvenibile una situazione di incompatibilità nel caso in cui l'iscritto sia o solo socio o solo amministratore di una società di capitali.

Alla luce di tali indicazioni, pertanto, al fine di accertare la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità in capo all'iscritto, si dovrà verificare:

- se la partecipazione della società di servizi (controllata dall'iscritto) nella Srl sia tale da consentire all'iscritto, per il tramite della suddetta società di servizi, di detenere un interesse economico prevalente nella Srl nonché

- se l'iscritto, in qualità di uno degli amministratori della Srl, disponga di tutti o ampi poteri gestori nella medesima società. In tal senso si dovrà accertare, in particolare, se l'iscritto, nello svolgimento dell'attività di gestione, detenga un potere decisorio originario e autonomo.

Appare opportuno, in ogni caso, evidenziare che si dovrà ulteriormente verificare se la società di servizi, a seguito del conseguimento degli utili/dividendi derivanti dalla partecipazione alla società commerciale, conservi o meno il carattere di strumentalità; tale verifica dovrà effettuarsi tramite l'applicazione del criterio della prevalenza indicato nelle citate Note interpretative.

- **Società di servizi o di mezzi, strumentali o ausiliarie all'esercizio della professione.**

Sono attività svolte dalle società alle quali il Collega in varie forme partecipa e che svolgono:

- la tenuta della contabilità;
- l'invio telematico delle dichiarazioni e l'archiviazione delle stesse;
- la tenuta delle paghe;
- i servizi di segreteria per lo studio professionale;
- svariate attività di software.

Il secondo comma del citato art. 4, in fattispecie di svolgimento, da parte dell'iscritto, di tali attività, stabilisce una deroga alla disciplina generale di incompatibilità, escludendola in presenza di società di servizi *“strumentali o ausiliari”* all'esercizio della Professione.

Nel commentare tale esclusione il CNDCEC limita però l'applicazione di tale deroga, condizionandola alla verifica della prevalenza del fatturato professionale sul fatturato della società di servizi.

La nota interpretativa argomenta tale limitazione, non presente nel testo normativo, affermando che la mancata prevalenza del fatturato professionale sul fatturato dell'attività di servizio rende non qualificabili come *“strumentali”* o *“ausiliari”* tali società, facendole quindi fuoriuscire dal campo di applicazione della deroga di cui al secondo comma del menzionato art. 4.

Dal documento si evince infatti che: *“... L'incompatibilità è senz'altro esclusa nel caso in cui la società di “mezzi” o di “servizi”, in cui l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra le cariche sopra descritte con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso...”* in quanto, in tal fattispecie, i servizi offerti dalla società sarebbero indubbiamente qualificabili come *“strumentali”* o *“ausiliari”*.

Nel caso in cui (assai frequente) il CED avesse anche (o solo) clienti terzi, l'esclusione non opererebbe sempre ma solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla

quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.

Di norma tale verifica di prevalenza viene operata come media nell'ambito dell'ultimo quinquennio.

Qualora la società di servizi sia partecipata da una pluralità di Iscritti all'Albo, la prevalenza di fatturato sopra descritta andrà determinata facendo riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo Professionista.

In assenza di tale prevalenza, sempre secondo il documento, i servizi offerti da detto CED non possono qualificarsi come "strumentali" o "ausiliari" all'esercizio della Professione, facendo quindi fuoriuscire tale ipotesi della deroga di cui trattasi.

Al fine di verificare la sussistenza di una causa d'incompatibilità in capo ad un Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in presenza di partecipazione nel capitale sociale di una società di servizi, occorre quindi procedere alle seguenti verifiche:

- accertare la sussistenza della prevalenza della quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile rispetto al proprio fatturato individuale;
- accertare l'esistenza, in seno alla società di servizi, di un interesse economico prevalente;
- accertare l'esistenza di un concreto esercizio dell'attività d'impresa attraverso poteri (di fatto o di diritto) gestori.

Laddove sussistano le suddette condizioni si avrà una situazione d'incompatibilità rilevante ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal citato art. 4, D.Lgs. n. 139/2005.

In linea con quanto previsto per l'accertamento di una situazione d'incompatibilità da parte dell'Iscritto in presenza di una partecipazione nel capitale sociale di una qualsiasi società di capitali, occorre che egli abbia, nella società di servizi, un interesse economico prevalente e ricopra cariche societarie con ampi poteri gestionali.

Come indicato nella nota interpretativa a commento, l'interesse economico è prevalente quando il Professionista esercita un'influenza rilevante o notevole oppure il controllo sulla società.

L'interesse economico è prevalente altresì quando l'investimento patrimoniale non è irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell'Iscritto.

Tale influenza o controllo si ravvisa in presenza di tutte le situazioni di cui all'art. 2359 C.C..

La sola esistenza di un interesse economico prevalente di per sé non è sufficiente a rendere configurabile l'incompatibilità.

Sempre la nota interpretativa (ipotesi di Iscritto all'Albo socio unico di società di capitali) afferma che la posizione di socio prevalente di società di capitali è incompatibile con l'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile *"... solo quando ad essa si abbini un concreto esercizio di attività d'impresa da parte dell'iscritto, attraverso poteri (di fatto o di diritto) gestori"*.

In proposito si è espresso il CNDCEC in risposta ad un "Pronto Ordini" del 20 maggio 2013:

*"... si ritiene pertanto che non sussista una situazione di incompatibilità se non laddove fosse riscontrabile in capo all'iscritto socio e preposto all'esercizio di impresa un effettivo potere gestionale svolto per soddisfare un proprio interesse economico prevalente"*.

- **Attività non prevalente/abituale**

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, si ravvisa incompatibilità quando l'iscritto svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività commerciale, di intermediazione e di mediazione (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la figura di rappresentante di commercio, procacciatore di affari, agente di assicurazione, intermediario finanziario, assicurativo o commerciale ecc.) in nome proprio o altrui e per proprio conto, anche in modo non prevalente, né abituale. Rientra in questa fattispecie "il caso in cui il commercialista, a scopo di lucro, metta in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione".

- **Effetti previdenziali**

L'effetto meno conosciuto delle situazioni di incompatibilità è quello previdenziale. Infatti gli anni dichiarati incompatibili possono essere ritenuti non utili ai fini previdenziali e assistenziali con la conseguenza che non verranno conteggiati nell'anzianità assicurativo - contributiva del professionista.

Le Casse di Previdenza, alle quali la giurisprudenza riconosce un potere di controllo sulle situazioni di incompatibilità autonomo da quello degli Ordini, effettuano le proprie verifiche sull'intero periodo di attività dell'iscritto.

## LE CONCLUSIONI

Alla luce di quanto premesso, attenta disamina merita la valutazione della fattispecie di incompatibilità in ambito previdenziale.

Infatti le annualità dichiarate incompatibili possono essere ritenute non utili ai fini previdenziali e assistenziali, con la conseguenza che non verranno conteggiate nell'anzianità assicurativo - contributiva del Professionista.

Le Casse di Previdenza, alle quali la giurisprudenza riconosce un potere di controllo sulle situazioni di incompatibilità autonomo rispetto a quello degli Ordini, effettuano le proprie verifiche sull'intero periodo di attività dell'Isritto.

Si ritiene utile rammentare, infine, che qualora l'Isritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e, quindi, richiedere il passaggio dall'Albo Ordinario all'Elenco Speciale.

L'iscrizione o il passaggio all'Elenco Speciale sono consentiti solo nel caso in cui l'isritto si trovi in una condizione di incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005.

---